



Procedura Whistleblowing

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

1 PREMESSA

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 179 del 29 dicembre 2017 (*“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*) e delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea o di norme italiane), El.En. S.p.a. (*“Società”*) ha aggiornato la presente Procedura (o Policy) Whistleblowing (di seguito *“Procedura”* o *“Policy”*).

Tali norme favoriscono la Segnalazione di Violazioni (come nel prosieguo definite) agevolandone l’esecuzione, prevedendo il divieto di azioni ritorsive di qualsiasi tipo nei confronti del Segnalante e l’introduzione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2 FINALITÀ DELLA PROCEDURA

La presente Procedura, applicabile a tutte le società del Gruppo El.En. (*“Gruppo”*), disciplina le modalità di effettuazione delle segnalazioni (nonché il relativo processo di ricezione, analisi e trattamento) da chiunque inviate o trasmesse fornendo al Segnalante (cd. **whistleblower**) chiare indicazioni operative circa le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela predisposte dalla Società in conformità alle disposizioni normative vigenti.

La Procedura disciplina altresì l’attività svolta dal soggetto che riceve la segnalazione (*“Gestore”*) al fine di accertare la validità e fondatezza delle segnalazioni e di intraprendere, se del caso, le opportune azioni correttive e disciplinari

3 DEFINIZIONI

Segnalazione: qualsiasi comunicazione, relativa a informazioni su Violazioni (come di seguito definite), effettuata secondo le modalità descritte nella presente Procedura. Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni precise in modo da risultare facilmente verificabili. Le segnalazioni devono essere fatte con spirito di responsabilità e avere carattere di interesse per il bene comune.

Segnalante: o «persona segnalante» è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società che costituiscano o possano costituire una violazione di leggi e altre normative applicabili, a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale, internazionale) o dei valori e dei principi stabiliti nel Codice Etico o nelle policy o procedure adottate dalla Società o dalle società appartenenti al Gruppo (ivi compreso il Codice Etico) o che possano causare qualsiasi tipo di danno (economico, ambientale, di sicurezza o reputazionale, ecc.) al Gruppo o uno dei Destinatari, nonché in generale comportamenti, commissivi od omissivi, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità

della Società, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Destinatari della presente procedura sono:

- i dipendenti, collaboratori, membri degli organi sociali e soci/azionisti della Società e delle società del Gruppo;
- i partner, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori e i soci.

I destinatari, a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, sono invitati a effettuare le segnalazioni con tempestività mediante le modalità di seguito descritte astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

Gestore: è il soggetto destinatario e gestore della segnalazione e incaricato della gestione del canale di segnalazione; la Società ha individuato un Gestore esterno, ovvero l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs 231/2001. Il Gestore delle Segnalazioni è composto da soggetti specificamente formati, è autonomo e indipendente e gestisce le Segnalazioni con diligenza e professionalità; i relativi componenti possono eseguire altri compiti e mansioni oltre alla Gestione delle segnalazioni, a condizione che ciò non determini un conflitto di interessi.

4 CANALI DI SEGNALAZIONE

La Società ha deciso di attribuire all'Organismo di Vigilanza ("Odv") nominato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, il ruolo di Gestore delle segnalazioni esterno, ed ha istituito i seguenti canali di segnalazione:

- via mail all'indirizzo dell'Odv: elen.odv@gmail.com (canale informatico)
- mediante posta ordinaria all'indirizzo del Presidente dell'Odv (reperibile sul sito internet della società)
- oralmente tramite chiamata telefonica (o analogica) chiamando uno dei numeri indicati come recapiti dell'Odv (reperibili sul sito internet della società)
- oralmente di persona in occasione di un incontro in presenza previo appuntamento da richiedere a uno dei componenti dell'Odv che lo fisserà in un tempo ragionevole.

Sul sito internet della Società sono pubblicate le informazioni necessarie per l'effettuazione della segnalazione.

Resta sempre possibile, per il segnalante, ricorrere, in tutti i casi previsti dalla legge¹, effettuare una *segnalazione esterna* tramite il software messo a disposizione da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) accessibile dal seguente indirizzo internet <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

5 GESTIONE DI SEGNALAZIONE

Il Gestore da seguito alle segnalazioni, con adozione di azioni utili a valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure da adottare.

1 Art. 6 del D.Lgs. 24/2023

5.1 Analisi preliminare

Le segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare svolta al fine di verificare la presenza di dati e informazioni utili a valutarne la fondatezza. Nello svolgimento della suddetta analisi l'OdV potrà avvalersi -per specifici aspetti trattati nelle segnalazioni e qualora ritenuto necessario -del supporto dell'Ufficio Legale, di altre funzioni aziendali per quanto di competenza e di professionisti esterni, e potrà richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al Segnalante.

Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza dei fatti richiamati, la segnalazione sarà archiviata con le relative motivazioni. Laddove, a seguito delle analisi preliminari emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per valutare fondata la segnalazione, verrà avviata la successiva fase degli approfondimenti specifici.

5.2 Approfondimenti specifici

Il Gestore provvede a:

- a. avviare le analisi specifiche avvalendosi, se ritenuto opportuno, delle strutture competenti della Società o di esperti e periti esterni;
- b. dare conferma di ricezione entro 7 giorni tramite il medesimo canale; in seguito, potrà formulare quesiti con domande aperte e/o chiuse che consentano al segnalante di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale, dimensioni economiche, etc.); ricevuto il seguito a tali richieste di informazioni sarà chiesto al segnalante anonimo se intende o meno fornire la propria identità;
- c. suggerire ... il management responsabile della funzione interessata dalla segnalazione, l'eventuale "*action plan*" necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate;
- d. suggerire alla Società tramite l'Ufficio Legale (e/o altre Funzioni interessate) eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Società (ad es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori dall'Albo fornitori della Società) e/o se sia necessario coinvolgere organi amministrativi o autorità indipendenti investite di funzioni di vigilanza e controllo (es. Consob);
- e. richiedere, compatibilmente con lo Statuto dei Lavori e le altre norme applicabili, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione;
- f. alla conclusione dell'approfondimento svolto, sottoporre i risultati alla valutazione della Direzione del Personale, e/o del Collegio Sindacale, a seconda dell'oggetto della segnalazione, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti
- g. concludere l'istruttoria in qualunque momento se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione, fatto salvo quanto previsto sub h);
- h. concordare con il Collegio Sindacale eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della segnalazione stessa.
- i. dare riscontro delle segnalazioni entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione con comunicazione al segnalante delle informazioni relative al seguito che è stato dato o che intende dare alla segnalazione.

Le attività sopra descritte non sono necessariamente svolte in maniera sequenziale.

Inoltre, nella loro esecuzione, il Gestore si impegna al pieno rispetto dei principi stabiliti dal co-

dice deontologico dell'eventuale ordine professionale di appartenenza dei singoli componenti e dal Codice Etico e di Condotta della Società e del Gruppo.

Nel caso di trasmissione della Segnalazione ad altre strutture/funzioni/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. Su chi sia stato coinvolto a supporto dell'attività svolta dal Gestore, gravano i medesimi doveri di comportamento volti ad assicurare la riservatezza del Segnalante.

Sarà compito delle strutture incaricate effettuare tutte le verifiche necessarie ed inviare al Gestore una relazione sulle attività di indagine svolte e sull'esito degli accertamenti effettuati.

Il Gestore deve garantire:

- la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività istruttorie;
- la conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni ed alle relative attività di verifica, in appositi archivi cartacei/informatici, assicurando gli opportuni livelli di sicurezza/riservatezza;
- la conservazione delle Segnalazioni e della documentazione a queste ultime inerente per un periodo di tempo non superiore a quello previsto dalla norma² fermo restando l'obbligo di rispettare la normativa *privacy*³.

6 TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE – DIVIETO DI RITORSIONI

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, tentata o effettiva, può derivare in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione. Inoltre, sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Sono previste sanzioni nei confronti del segnalante, ove possibile, nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione. La Società potrà inoltre intraprendere le opportune iniziative anche in sede giuridica.

7 RISERVATEZZA

La Società e il Gestore garantiscono la riservatezza di ciascuna Segnalazione e delle informazioni contenute al suo interno, ivi compresa l'identità del Segnalante, del segnalato e di eventuali Facilitatori e di ogni altra persona coinvolta, le cui identità non possono essere comunicate a nessuno al di fuori del Gestore delle Segnalazioni, tranne il caso in cui gli stessi abbiano fornito il proprio consenso esplicito, o laddove la comunicazione costituisca un obbligo necessario nell'ambito di indagini da parte delle autorità pubbliche o di procedimenti giudiziari, ai sensi del-

² L'art. 14 del D.Lgs. 24/2023 prevede che "Le segnalazioni, interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018".

³ Anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 24/2023

la normativa applicabile. In ogni caso, tutte le informazioni contenute nelle Segnalazioni, non possono in alcun modo essere utilizzate o divulgate per finalità diverse da quelle relative alla gestione delle stesse.

8 TUTELA DEL SEGNALATO

La segnalazione è documentata tramite strumenti di registrazione audio o con verbalizzazione scritta.

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato. Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, si decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento

9 RIPORTO PERIODICO

Almeno con cadenza annuale il Gestore fornisce un report riepilogativo delle segnalazioni pervenute al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. Qualora la segnalazione riguardi una Società controllata, il report sarà inoltrato anche al rispettivo Organo amministrativo, Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza. Tale report contiene gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari ferma restando la completata tutela della riservatezza come sopra disciplinata.

10 PUBBLICITÀ E ACCESSIBILITÀ DELLA POLICY

Anche ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, la presente Procedura e le informazioni relative alle modalità di segnalazione sono pubblicate sull'apposita sezione del sito internet della Società accessibile anche alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società.